

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

INDICE

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambiti di applicazione

PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

Titolo I – Aspetti generali

- Art. 3 - Corsi di studio
- Art. 4 - Caratteristiche e struttura dei corsi
- Art. 5 - Organi dei corsi di studio
- Art. 6 - Requisiti di ammissione
- Art. 7 - Iscrizione ad anni successivi al primo
- Art. 8 - Iscrizioni ai corsi di insegnamento singoli
- Art. 9 - Modalità organizzative delle attività formative
- Art. 10 - Decadenza
- Art. 11 - Piani di studio
- Art. 12 - Passaggi tra corsi di studio e iscrizioni con abbreviazioni di corso
- Art. 13 - Tutorato e orientamento

Titolo II – Attività formative

- Art. 14 - Tipologie delle forme didattiche
- Art. 15 - Obiettivi formativi e Programmi dei corsi
- Art. 16 - Corsi sdoppiati o triplicati
- Art. 17 - Mutuazioni

Titolo III – Prove di valutazione del profitto

- Art. 18 - Ammissione e frequenza
- Art. 19 - Calendario Didattico e Sessioni d'esame
- Art. 20 - Prove di Valutazione del Profitto: esami
- Art. 21 - Verifica della conoscenza linguistica
- Art. 22 - Propedeuticità

Titolo IV – Modalità internazionale e nazionale e Tirocinio

- Art. 23 - Periodi di studio all'estero
- Art. 24 - Esami sostenuti all'estero e riconoscimento dei crediti
- Art. 25 - Tirocinio formativo/stage

Titolo V – Prova finale

- Art. 26 - Esame finale dei corsi di studio e commissioni
- Art. 27 - Esame finale dei corsi di studio – modalità di svolgimento e criteri

Titolo VI – Organizzazione

- Art. 28 - Programmazione dell'attività della Facoltà
- Art. 29 - Valutazione dell'attività didattica e dei servizi della Facoltà

PARTE SECONDA: NORME SPECIFICHE DEL CORSO DI STUDIO

Titolo VII – Il corso di laurea in TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO [come da allegato A]

- Art. 30 - Premesse e finalità
- Art. 31 - Modalità di ammissione
- Art. 32 - Organizzazione didattica del corso
- Art. 33 - Percorso formativo e articolazione didattica
- Art. 34 - Riconoscimento dei crediti formativi universitari in attività extracurricolari

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 35 - Obblighi di frequenza

Art. 36 - Propedeuticità

Art. 37 - Modalità di svolgimento della prova finale

Norme finali

Approvazione del Regolamento

Modifiche al Regolamento

ALLEGATI

ALLEGATO A: ELENCO CORSI DI STUDI

[UNIVPM - Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio](#)

ALLEGATO B: CARTA DEI SERVIZI

<https://www.medicina.univpm.it/?q=node/5456>

ALLEGATO C: REGOLAMENTO DI TIROCINIO

<https://www.medicina.univpm.it/?q=attivita%C3%A0-professionalizzante-0>

ALLEGATO D: PIANO DI STUDI

<https://www.medicina.univpm.it/?q=piano-di-studi-corso-di-laurea-tecniche-di-laboratorio-biomedico>

ALLEGATO E: PROPEDEUTICITA'

<https://www.medicina.univpm.it/?q=propedeuticit%C3%A0-5>

ALLEGATO F: ATTRIBUZIONE VOTO DI LAUREA

<https://www.medicina.univpm.it/?q=esame-di-laurea-5>

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

Questa Università garantisce parità e pari opportunità fra tutte le persone nello studio, nella ricerca e nel lavoro. Nel presente documento, l'uso del genere maschile sovra esteso è dovuto unicamente a esigenze di semplicità del testo.

Il presente Regolamento Didattico dei Corsi di Studio della Facoltà di Medicina (in seguito RDCS) ha la finalità di armonizzare e coordinare le attività didattiche dei docenti afferenti alla Facoltà secondo quanto disposto dal Regolamento di Facoltà (di seguito RdF) e dallo Statuto di Autonomia. In tale compito la Facoltà si avvale dei Consigli dei Corsi di Studio (in seguito CCdS), i cui compiti sono definiti dall'art. 13 del RdF.

Il presente Regolamento tiene inoltre conto che molti aspetti relativi alla didattica sono regolamentati dal Regolamento Didattico d'Ateneo (in seguito RDA), che pertanto non sono stati inclusi, ma eventualmente richiamati sinteticamente in specifici articoli.

Art. 1 – Definizioni

Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento e salva espressa diversa previsione, si intendono:

- a) per Università o Ateneo: l'Università Politecnica delle Marche;
- b) per corsi di studio (CdS): i corsi di laurea (CdL), di laurea magistrale (CdLM); di laurea magistrale a ciclo unico (CdLMCU);
- c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- e) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, come individuati nell'articolo 3 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270;
- f) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad una/uno studentessa/studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- g) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- h) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270;
- i) per Consiglio di Corso di Studi (CCdS): l'insieme di tutti i docenti del corso e dei rappresentanti degli studenti;
- j) per Consiglio di Dipartimento: l'insieme di tutti i professori afferenti al Dipartimento, dei rappresentanti degli studenti e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- k) per Assemblea di Facoltà (AF): l'Organo della Facoltà costituito da tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento di cui la Facoltà si avvale per acquisire in contemporanea il parere di tutti i Dipartimenti sulle questioni relative alla didattica;
- l) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale della comunità studentesca, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento
- m) per attività formativa professionalizzante (AFP): l'attività pratica svolta dagli studenti iscritti ai CdLMCU in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicine and Surgery;
- n) per attività didattica elettiva (ADE): l'attività a scelta dello studente (forum, corsi monografici);
- o) per internato i tirocini di formazione e orientamento a libera scelta;
- p) per docente: il titolare dell'incarico;
- q) per docente tutor: il docente impiegato in attività di sostegno alle attività formative o di orientamento. È incaricato di fornire supporto e orientamento agli studenti, accompagnandoli nel loro percorso, in particolare per gli iscritti al primo anno. Tra le tematiche di competenza del docente tutor sono incluse:
 - Approfondimento del Piano di Studio del CdS e di quello individuale;
 - Metodo di studio;
 - Strategie per affrontare esami;
 - Sbocchi professionali del CdS. Viene individuato dal Presidente del CdS e viene

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

- indicato tra i nominativi richiesti all'interno della SUA – CdS;
- r) per Coordinatore Corso Integrato (C.I.): il docente al quale è affidato il coordinamento del Corso Integrato e che assume il ruolo di Presidente della Commissione nominata per gli esami di profitto;
 - s) per studentessa/studente: ogni discente dei corsi di studio della Facoltà di medicina e Chirurgia in regola con l'iscrizione.

Art. 2 – Ambiti di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce le regole generali che disciplinano i corsi di studio coordinati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia nonché gli aspetti organizzativi e didattici del singolo corso di studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. Tale Regolamento è formato nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

TITOLO I – ASPETTI GENERALI

Art. 3 – Corsi di studio

1. I corsi di studio coordinati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia sono elencati nell'ALLEGATO A;
2. Tali corsi sono istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
3. Tutti i corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, considerata la trasversalità dei contenuti didattici, afferiscono in parti uguali a tutti i Dipartimenti della Facoltà. Ai soli fini dell'inserimento nelle procedure ministeriali al momento dell'istituzione viene definito il Dipartimento "di riferimento", in accordo con i Dipartimenti della Facoltà.
4. Al fine di assicurare un'adeguata organizzazione didattica dei corsi di studio appartenenti all'area medica, per corrispondere all'esigenza di migliorare il coordinamento tra le varie strutture coinvolte nell'erogazione delle attività formative, con particolare riguardo a quelle di tipo assistenziale, è altresì indicata la Facoltà di Medicina e Chirurgia quale struttura di raccordo. Il Consiglio di Facoltà, nel rispetto delle proposte dei Consigli di Corso di Studio e dei pareri espressi dall'Assemblea di Facoltà, quale organo in cui sono rappresentati tutti i Dipartimenti, definisce ed attua la programmazione didattica di tutti i Corsi di studio, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.
5. Con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di Facoltà ed acquisito il parere della Commissione paritetica di Facoltà per la didattica e il diritto allo studio, del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione, i corsi di studio vengono attivati, sospesi o disattivati in conformità alla legislazione vigente e adempiendo alle regole procedurali connesse all'utilizzo delle banche dati del Ministero.
6. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio, viene comunque assicurata la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo o di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati nel rispetto della disciplina deliberata dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di Studio.

Art. 4 – Caratteristiche e struttura dei corsi

1. Le caratteristiche e la struttura dei corsi di studio per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico sono riportate nella Parte Seconda: "Norme specifiche del corso di studio" del presente Regolamento.

Art. 5 – Organi dei corsi di studio

1. Sono organi del Corso di studio:
 - a) Il Presidente del Corso.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

- b) Il Consiglio del Corso di Studi; Consiglio di Corso di Studi Interpoli limitatamente ai Corsi di Studio sviluppati in più sedi. Per ogni sede il corso istituisce altresì il Consiglio di Corso di Studi di Sede.
 - c) Il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti (ADP) limitatamente ai Corsi di Studio professionalizzanti di area sanitaria.
 - d) La Commissione di coordinamento attività didattica professionalizzante limitatamente ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di area sanitaria.
2. Per tutti gli aspetti connessi alle procedure di assicurazione qualità gli Organi si avvalgono del Responsabile Qualità e del Gruppo del Riesame individuato dal Consiglio del Corso di Studio. I referenti della qualità dei Corsi di Studio sono coordinati dal Responsabile della Qualità della Facoltà, nominato dal Preside.

Art. 6 – Requisiti di ammissione

- 1. Per essere ammessi al Corso di Laurea e al Corso di laurea magistrale a ciclo unico occorre il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, oppure di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo oppure, ove non più attivo, del debito formativo assegnato dal Consiglio di Corso di Studio dopo la valutazione individuale del caso, oppure di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale di cui al DM 567/2017.
- 2. Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale non a ciclo unico occorre il possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, o del titolo abilitante di cui alla legge 42/1992 ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
- 3. Il Consiglio di Facoltà in sede di programmazione delle attività didattiche, nei termini stabiliti dall'Ateneo, fissa il numero massimo degli studenti non comunitari residenti all'estero che, in possesso dei requisiti di accesso, possono iscriversi al primo anno dei corsi di studio.
- 4. L'ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale è disciplinata dalla legge. Il numero di studenti ammissibili è definito annualmente con Decreto del Ministro competente, tenendo conto del potenziale formativo dichiarato dall'Ateneo sulla base delle risorse e delle strutture didattiche e cliniche disponibili, nonché delle esigenze manifestate dalla Regione Marche e dal Ministero competente in ordine al fabbisogno di personale sanitario del profilo professionale di riferimento.
- 5. L'ammissione ai corsi a numero programmato avviene secondo le modalità definite annualmente dal Ministero competente e pubblicati ogni anno in apposito bando di ammissione emanato dall'Ateneo.
- 6. Per i corsi ad accesso libero, la valutazione della preparazione iniziale verrà effettuata mediante specifico test. Il mancato superamento del test, in uno o più ambiti disciplinari, comporterà l'attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) che dovranno essere colmati, e verificati con ulteriore test, entro il primo anno di corso.
- 7. Per i corsi ad accesso programmato le modalità di verifica del possesso o dell'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale e per l'individuazione della/delle disciplina/e cui sono attribuiti gli OFA, vengono disciplinati da norma ministeriale.
- 8. Per le modalità di svolgimento del recupero, si rinvia alla Scheda SUA di ogni Corso di studio.

Art. 7 – Iscrizione ad anni successivi al primo

- 1. Di norma per l'iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di studio non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU. È richiesta, tuttavia, la frequenza a tutte le attività formative dell'anno precedente ed il superamento delle verifiche relative alle attività didattiche definite di sbarramento, laddove previste.
- 2. Lo Studente che non abbia acquisito tali requisiti viene iscritto:
 - in caso di mancata frequenza all'attività teorica, all'anno successivo con il debito di frequenza ai corsi di cui non abbia ottenuto l'attestazione;
 - In caso di mancata frequenza all'attività professionalizzante o mancato superamento dell'attività di sbarramento, laddove previsto, allo stesso anno di corso in qualità di ripetente.
- 3. Viene definito fuori corso lo Studente che, pur avendo regolarmente frequentato, non abbia conseguito i crediti necessari per l'ammissione alla prova finale.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 8 – Iscrizione ai corsi di insegnamento singoli

1. Nei corsi di studio ad accesso programmato della Facoltà di Medicina e Chirurgia non è prevista l'iscrizione a corsi di insegnamento singoli.
2. Per i corsi ad accesso libero l'iscrizione ai corsi singoli è possibile nei termini ed in base ai requisiti stabiliti dal Senato Accademico ed in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento Studentesse e Studenti.

Art. 9 – Modalità organizzative delle attività formative

1. Nei corsi di studio ad accesso programmato della Facoltà di Medicina e Chirurgia, secondo quanto disposto dal Senato Accademico, non è istituito il tempo parziale. Per i corsi ad accesso libero, la Facoltà si riserva di istituire il tempo parziale secondo quanto disposto dal Senato Accademico e previsto dall'art. 11 del Regolamento Studentesse e Studenti.
2. Le/gli studentesse/studenti con particolari esigenze connesse alle loro condizioni di salute segnalano all'atto dell'immatricolazione/iscrizione il loro stato, producendo idonea documentazione. L'attività didattica viene organizzata in modo da garantire anche a tali soggetti un'efficace fruizione dell'offerta formativa. A tal fine i docenti e i responsabili dei servizi di supporto per la didattica adattano le modalità previste per la generalità degli studenti alle specifiche necessità degli studenti diversamente abili.
3. La durata di un Corso di laurea è di tre anni con l'acquisizione di 180 crediti e la durata di un corso di laurea magistrale è di due anni con l'acquisizione di 120 crediti. Ogni anno prevede di norma l'acquisizione di 60 crediti.
4. La durata di un Corso di laurea magistrale a ciclo unico è di sei anni con l'acquisizione di 360 crediti.

Art. 10 – Decadenza

La decadenza dagli studi, disciplinata dall'articolo 35 del Regolamento Studentesse e Studenti, si verifica quando una studentessa o uno studente perdono il diritto di continuare il proprio percorso accademico una volta trascorso un dato periodo di tempo, stabilito dalla normativa vigente, senza compiere determinati atti di carriera.

Art. 11 – Piani di Studio

1. Ciascuna coorte deve seguire un percorso di studi definito dall'offerta didattica programmata.
2. Nei limiti definiti dal Regolamento Didattico della propria coorte, la studentessa/lo studente può presentare annualmente un piano di studio che si costruisce con le attività formative presenti nel Manifesto degli studi, comprendente l'offerta didattica erogata nell'anno accademico.
3. Le studentesse/gli studenti, successivamente alla presentazione del proprio piano di studi, ai fini dell'attribuzione di CFU, possono chiedere, secondo i criteri definiti dal DM 931 del 04/07/2024, il riconoscimento di: a) conoscenze e abilità professionali maturate in attività formative di livello post-secondario; b) attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso; c) conseguimento di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione assoluto nelle discipline riconosciute dal CONI o dal CIP, nei limiti di quanto previsto all'art. 34 del presente regolamento.

Art. 12 – Passaggi tra corsi di studio e iscrizioni con abbreviazioni di corso

Le norme relative ai passaggi di corso sono contenute nell'art. 23 del Regolamento Studentesse e Studenti.

Art. 13 – Tutorato e orientamento

1. Il tutorato è volto a sostenere le studentesse e gli studenti nella loro formazione e a facilitare una più adeguata fruizione del diritto allo studio e dei servizi allo scopo di diminuire il tasso di abbandoni e ridurre il divario tra la durata legale e quella reale del corso di studio; il servizio di tutorato provvede, inoltre, ad orientare la comunità studentesca in relazione alla scelta del percorso di studio.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

2. I Corsi di Studio della Facoltà deliberano in ordine ai loro fabbisogni di tutorato; tali richieste vengono poi trasmesse al Servizio Didattica Polo Medicina.
3. L'organizzazione delle attività di tutorato è demandata ai Consigli di Corso di studio e alla Facoltà.
4. Nello svolgimento del tutorato si tiene conto di quanto previsto dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, sull'incentivazione della didattica.
5. La Facoltà, per lo svolgimento delle attività di tutorato, si avvale anche delle studentesse e degli studenti sulla base di appositi bandi redatti dall'Amministrazione con le modalità ed i limiti stabiliti all'articolo 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e il successivo Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 art. 11. 5. L'attività di tutorato è organizzata dalla Facoltà che ne sorveglia l'andamento mediante l'individuazione delle/dei docenti di riferimento e ne definisce le modalità di svolgimento sulla base dell'affluenza delle studentesse/degli studenti e della eventuale contemporanea attivazione del supporto alla didattica.
6. Oltre alle attività di tutorato, possono essere attivate forme di orientamento pre-iscrizione e post-laurea.
7. Le attività di orientamento delle pre-iscrizioni sono svolte, di concerto con i Provveditorati agli Studi, a partire dal penultimo anno di scuola secondaria.

TITOLO II – ATTIVITA' FORMATIVE

Art. 14 – Tipologie delle forme didattiche

Per attività formativa si intende ogni attività organizzata dalla Facoltà al fine di assicurare la formazione culturale e professionale delle studentesse e degli studenti, con riferimento a varie forme didattiche quali corsi di insegnamento, lezioni, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, laboratori informatici, sperimentali o di progetto, tirocini, internati, progetti, tesi, visite di studio, studio individuale, autoapprendimento.

Unità di misura delle attività formative

1. L'unità di misura del lavoro richiesto alla/o studentessa/studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU). Il CFU misura l'impegno complessivo che uno studente è chiamato a svolgere nell'ambito degli studi universitari.
2. La normativa vigente definisce la durata normale del corso in anni e, proporzionalmente, il numero dei crediti da acquisire per il conseguimento dei vari relativi titoli di studio:
 - per conseguire la laurea, al termine di un corso di laurea di durata triennale, è necessario acquisire 180 CFU;
 - per conseguire la laurea magistrale, al termine di un corso di laurea magistrale di durata biennale, è necessario acquisire 120 CFU;
 - per conseguire la laurea magistrale, al termine di un corso di laurea magistrale a ciclo unico di durata sessennale, è necessario acquisire 360 CFU;
3. Il Sistema dei crediti formativi universitari coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un credito formativo universitario equivale a un credito ECTS.
4. La disciplina del rapporto CFU/ora per le attività didattiche e/o pratiche di ogni singolo corso, sono disciplinate nella parte specifica in linea con quanto disposto dalla normativa vigente.

Corsi di insegnamento

1. I corsi di insegnamento sono insiemi di attività didattiche omogenee per contenuti o per finalità e sono individuati dalle competenti strutture didattiche. Essi possono essere monodisciplinari o integrati.
2. Ad un corso di insegnamento monodisciplinare corrispondono un unico docente ed un unico settore scientifico disciplinare. Il corso monodisciplinare, pur facendo capo ad un unico modulo didattico, può essere suddiviso ulteriormente in specifiche tematiche, nell'ambito dello stesso settore scientifico disciplinare e della stessa tipologia di attività formativa.
3. Un corso di insegnamento integrato è un raggruppamento interdisciplinare di attività formative, denominate moduli coordinati, differenziate per tipologia di attività e/o di settore scientifico disciplinare. Tali moduli non possono, a loro volta, essere ulteriormente suddivisi, fatta salva la possibilità di suddividere il carico didattico tra più docenti. Il corso integrato, essendo costituito da più moduli didattici, è impartito da due o più docenti, uno dei quali ne assume l'incarico di coordinatore. Il coordinatore del corso integrato, nominato dal Consiglio di Facoltà, ha la responsabilità didattica del corso e presiede la commissione d'esame.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

4. La durata e l'articolazione dei corsi d'insegnamento e delle altre attività formative sono stabilite dal Consiglio di Facoltà.

Coordinatori corsi di insegnamento

1. Ogni corso di insegnamento riconosce la figura del Coordinatore, nominato dalla Facoltà; per i corsi pluridisciplinari il Coordinatore è individuato sulla base dei seguenti criteri: ruolo accademico; numero di crediti di insegnamento; anzianità di carriera.
2. Tra i docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia e di altre Facoltà o altri Atenei, indipendentemente dal ruolo e dai crediti, è designato coordinatore il docente della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
3. Nei corsi professionalizzanti, tra due docenti entrambi appartenenti al SSN, prevale il Direttore delle attività didattiche professionalizzanti o, in secondo ordine, il Tutore di Tirocinio.
4. Tra due docenti del SSN, a parità di crediti e anzianità nell'incarico, è designato coordinatore il docente che nella valutazione dei titoli risulta in possesso di una maggiore anzianità di servizio.
5. Per i docenti a contratto il coordinamento è affidato al titolare d'insegnamento con il maggior numero di CFU; in caso di parità di CFU prevale l'anzianità nell'incarico.

Corsi di insegnamento a sviluppo pluriennale

L'attribuzione dei crediti relativi ai corsi di insegnamento a sviluppo pluriennale avviene di norma al momento dell'esame di profitto. Possono essere previste valutazioni formative (prove in itinere) certificate utili agli studenti per il conseguimento dei requisiti necessari per partecipare alla assegnazione dei benefici in materia di diritto allo Studio. Tali valutazioni una volta approvate dal Consiglio di Corso di Studio vengono indicate nel manifesto degli studi, seppure le stesse non siano obbligatorie.

Corsi integrativi di corsi ufficiali

Possono essere previsti corsi integrativi tenuti dai titolari dei contratti integrativi scelti dall'Ateneo mediante selezione pubblica. Per gli stessi viene definito dalla Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Studi, la durata e la collocazione nel calendario delle lezioni. I contratti integrativi sono di norma collegati ad un corso ufficiale.

Modalità di erogazione della attività didattica

L'attività didattica che viene svolta nei Corsi di studio della Facoltà si distingue in: didattica frontale, professionalizzante ed elettiva. Sulla base di quanto previsto dagli Ordinamenti didattici sono definite attività professionalizzanti: le attività di Laboratorio e di Tirocinio per i Corsi di Laurea triennali e Magistrali e l'attività formativa professionalizzante per i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina e Chirurgia e Medicine and Surgery.

Le attività professionalizzanti, di norma, sono svolte presso laboratori didattici e di simulazione e strutture cliniche o di base; esse vengono descritte nella parte specifica del Regolamento didattico.

1. L'attività Didattica elettiva (ADE), presente in tutti i corsi di studio della Facoltà, ricomprende i Corsi Monografici ed i Forum Multiprofessionali.
 - Le ADE, se pur opzionali nella scelta da parte dello studente, sono attività obbligatorie. Prevedono il conseguimento di CFU (minimo 1 CFU per ogni attività) a seguito del superamento di specifica verifica.
 - I Forum multiprofessionali sono attività didattiche seguite congiuntamente da studenti di più corsi di studio con lo scopo di fornire occasioni di incontro e di formazione comune, nello spirito di stimolare il lavoro di squadra dei futuri professionisti.
2. La programmazione di tutta l'attività formativa è definita annualmente dal Consiglio di Facoltà su proposta dei Consigli di Corso di studio e previo parere della Commissione Paritetica per la Didattica e il Diritto allo Studio
3. Per i corsi erogati in modalità prevalentemente a distanza, la tipologia di erogazione dell'attività didattica è esplicitata nella CARTA DEI SERVIZI (Allegato B).

Art. 15 – Obiettivi formativi e Programmi dei corsi

Gli obiettivi formativi definiti dall'Ordinamento didattico e i requisiti minimi di apprendimento del corso di studio e dei singoli insegnamenti sono proposti dal CCdS e pubblicati sul sito della Facoltà di Medicina e Chirurgia (<http://guida.med.univpm.it/guida.php>) di norma prima dell'inizio delle lezioni. Il contenuto dei singoli moduli didattici viene descritto all'interno del Corso Integrato di afferenza. La descrizione oltre alle

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

parti comuni (prerequisiti, modalità di svolgimento del corso, risultati di apprendimento attesi, modalità di svolgimento dell'esame) riguarda il programma dei singoli moduli didattici ed i testi consigliati.

I programmi dei singoli insegnamenti devono uniformarsi a tali obiettivi e sono verificati dal CCdS.

Il programma e il materiale didattico relativo agli insegnamenti sono pubblicati dai docenti sulla piattaforma Moodle.

Art. 16 – Corsi sdoppiati o triplicati

Se il numero degli studenti iscritti ad un insegnamento supera i limiti stabiliti dalla normativa vigente, l'insegnamento può essere suddiviso in due o più corsi paralleli, con medesimi programmi e modalità di svolgimento, in accordo con quanto descritto nell'Art. 17 del Regolamento Didattico di Ateneo. Gli studenti sono assegnati ai singoli insegnamenti in base alla lettera iniziale del cognome e, di norma, devono mantenere tale assegnazione, sia per la frequenza e sia per i relativi esami.

Nei casi di replica in altra sede del corso di studio, così come nel caso di sdoppiamento, la scheda di insegnamento è comunque unica e prevede risultati di apprendimento, programma e modalità di svolgimento e verifica dell'apprendimento comuni ai canali.

Art. 17 – Mutuazioni

1. I corsi di insegnamento possono essere mutuati, secondo le modalità e i criteri indicati all'art. 18 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. In particolare, il Consiglio di Facoltà, su indicazione dei docenti dei singoli settori scientifico disciplinari che manifestano la disponibilità all'incarico, determina i corsi di insegnamento che possono essere mutuati. La mutuazione deve garantire in ogni caso il rispetto dei semestri in cui gli insegnamenti interessati vengono offerti nonché il raggiungimento degli obiettivi specifici dei vari corsi di studio.

TITOLO III – PROVE DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO

Art. 18 – Ammissione e frequenza

1. L'immatricolazione è l'atto amministrativo con cui si acquisisce lo status di "studente universitario" (art. 6 del Regolamento Studentesse e Studenti).
2. La domanda di immatricolazione al primo anno o di iscrizione agli anni successivi al primo va considerata anche come domanda di ammissione agli esami di profitto ed è valida per l'intero anno accademico.
3. La studentessa/lo studente in corso non può sostenere nessun esame dell'anno al quale è iscritta/o, prima che l'attività didattica dell'insegnamento sia terminata e sia stata acquisita la frequenza.
4. Per tutti i corsi di studio ad accesso programmato della Facoltà di Medicina e Chirurgia la frequenza è obbligatoria.
 - a) Per l'attività professionalizzante la percentuale di frequenza richiesta è pari al 100%, eventuali assenze potranno essere giustificate e recuperate come previsto dai Regolamenti AFP.
 - b) Per l'attività teorica verranno tollerate, per ogni modulo didattico assenze, fino al 35%.
 - c) Per la regolamentazione delle giustificazioni e le modalità di presentazione delle stesse di rimanda alle linee guida pubblicate al seguente link: <https://www.medicina.univpm.it/?q=node/5432>
 - d) Per gli insegnamenti per i quali è prevista l'erogazione in e-learning, il computo delle ore in modalità asincrona verrà considerato all'interno della percentuale di obbligo di frequenza.La frequenza viene verificata nel rispetto delle modalità di accertamento stabilite dalla Facoltà.
5. Le frequenze alle Attività Formative Professionalizzanti e ai tirocini saranno acquisite dai tutor/referenti dei corsi di studi attraverso la firma di presenza dello studente.
6. La frequenza delle attività di laboratorio e di tirocinio clinico/pratico prevista nell'ambito dei Corsi di laurea e laurea magistrale professionalizzanti di area sanitaria è regolamentata dal Regolamento didattico del corso di studi negli articoli e/o allegati dedicati alle attività di Laboratorio e Tirocinio.
7. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche è necessaria allo Studente per sostenere l'esame di profitto.
8. Per i corsi ad accesso libero la frequenza è obbligatoria limitatamente all'attività di laboratorio.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 19 – Calendario Didattico e Sessioni d'esame

1. L'attività didattica è organizzata in periodi didattici (semestri o cicli). Il Consiglio di Facoltà stabilisce il calendario delle attività didattiche. La Facoltà coordina le attività didattiche dei vari corsi di studio e predispone gli orari delle lezioni in accordo con i/le Presidenti dei CdS.
2. Gli esami di profitto sono effettuati esclusivamente nei periodi ad essi riservati e denominati "Sessioni d'esame"; i predetti periodi, di norma, non possono coincidere con quelli nei quali si svolgono le attività didattiche teoriche.
3. Le Sessioni d' esame, ciascuna della durata di circa un mese, sono fissate in tre periodi dell'anno: al termine dei corsi del primo semestre (sessione di Febbraio); al termine dei corsi del secondo semestre (sessione di Giugno) e nella sessione di recupero di Settembre, che ha un suo prolungamento a Dicembre. È inoltre previsto un appello nel periodo primaverile.
4. Le date di inizio e di conclusione delle sessioni d'esame sono fissate nella programmazione didattica (calendario didattico).
5. Il numero di appelli per sessione è stabilito dal Consiglio di Facoltà, previo parere favorevole della Assemblea di Facoltà, nel calendario delle attività didattiche.
6. Ulteriori appelli d'esame possono essere istituiti, per recuperi di esami degli anni precedenti a quello di iscrizione o nei casi in cui il Consiglio di Facoltà, previo parere favorevole dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Corso di Studi, autorizzi l'apertura alle iscrizioni.
7. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo Studente con il superamento di un esame orale e/o scritto o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal docente titolare e comunicata allo studente all'inizio del corso di insegnamento e pubblicata sul sito della Facoltà.
8. Le date degli appelli di ciascuna sessione sono rese pubbliche almeno due mesi prima della data di inizio della sessione. L'appello deve avere inizio alla data fissata e deve essere portato a compimento con continuità. Eventuali deroghe devono essere motivate e autorizzate dal Preside, previo parere del Presidente del Corso di Studi. La data di un appello non può essere anticipata.
9. La distanza tra due appelli consecutivi dello stesso insegnamento, di norma, deve essere pari ad almeno due settimane. L'appello di dicembre, e quello previsto nel periodo primaverile e gli appelli delle due sessioni di recupero sono unici.
10. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami per i quali possiede l'attestazione di frequenza, nel rispetto delle propedeuticità previste nel regolamento del corso di studio. Il controllo relativo alle propedeuticità è demandato alla competenza della Commissione in sede d'esame.
11. Al fine di garantire agli studenti il raggiungimento dei CFU necessari al conseguimento dei benefici in materia di Diritto allo Studio nel definire il manifesto degli studi il Consiglio del Corso di Studi può prevedere verifiche in itinere che, seppure facoltative, danno diritto, in caso di superamento, all'ottenimento dei CFU relativi al modulo didattico valutato.

Art. 20 – Prove di Valutazione del Profitto: esami

1. Nelle prove di valutazione del profitto, lo studente / la studentessa è chiamato/a a dimostrare la propria preparazione sugli argomenti del programma con modalità indicate dal docente e adeguatamente pubblicizzate.
2. Gli esami di profitto si svolgono nel rispetto dell'art. 20 del RDA secondo quanto dettagliato all'art. 20 del Regolamento Studentesse e Studenti.

Art. 21 – Verifica della conoscenza linguistica

La verifica della conoscenza linguistica e di quella informatica avviene con le stesse modalità descritte al punto precedente fatto salvo il riconoscimento delle conoscenze di lingua inglese o degli ECDL acquisiti all'esterno. Per poter ottenere il riconoscimento/convalida dei CFU previsti per le predette attività lo studente è tenuto a presentare alla Segreteria Studenti la certificazione rilasciata dai soggetti/enti presso i quali è stata svolta la formazione ed acquisito il titolo.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 22 – Propedeuticità

1. La propedeuticità è la successione logica e temporale nell'iscrizione agli esami ed esprime l'obbligo del superamento di alcuni prima di affrontare la verifica di altri.
2. Le propedeuticità vengono definite annualmente dal Consiglio della Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di Studi sono indicate nelle parti specifiche del Regolamento del singolo corso di studi.
3. I docenti possono inserire all'interno dei programmi dei propri corsi d'insegnamento le conoscenze che ritengono indispensabili per poter seguire il corso e sostenere l'esame.
4. Lo sbarramento è l'impedimento all'iscrizione ad un determinato anno di corso qualora non siano stati superati determinati esami.

TITOLO IV – MOBILITÀ INTERNAZIONALE E NAZIONALE E TIROCINIO

Art. 23 – Periodi di studio all'estero

1. La Facoltà attiva programmi di interscambio con altre università straniere e nomina a tal fine una/un Responsabile dei programmi (art. 22, Regolamento didattico di Ateneo).
2. I singoli programmi prevedono, di norma, la permanenza all'estero delle studentesse e degli studenti per uno o due semestri didattici.

Art. 24 – Esami sostenuti all'estero e riconoscimento dei crediti

1. Il riconoscimento del programma di studi effettuato presso Atenei esteri deve essere preventivamente approvato dal delegato Erasmus e dalla Commissione preposta nominata dalla Facoltà in merito alla sua pertinenza con i programmi didattici del Corso di studi di riferimento.
2. Le tipologie del riconoscimento dei crediti sono:
 - frequenza di attività formative;
 - frequenza di attività formative e verifica di profitto per il conseguimento di crediti;
 - preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - tirocinio.
3. Le attività didattiche svolte nell'ambito degli scambi internazionali e certificate dal Transcript of Records sono valutate e riconosciute dal delegato Erasmus secondo quanto disposto nel Regolamento Studentesse e Studenti di Ateneo.

Art. 25 – Tirocinio formativo/stage

1. I tirocini/stage sono regolati dal Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 che contiene il regolamento recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'Art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.
2. L'attività di tirocinio/attività formativa professionalizzante dei Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia viene svolta presso enti pubblici o privati, aziende e studi professionali o presso le strutture didattico-scientifiche dell'Università inserite nella rete formativa del corso di studi.
3. Il tirocinio/attività formativa professionalizzante può essere effettuato anche in più di una sede, e laddove previsto dalle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti, questa può essere anche all'estero.
4. I rapporti con le sedi extrauniversitarie sono regolati da convenzioni stipulate con gli enti nel rispetto delle vigenti intese tra Università e Regione Marche e/o ai sensi delle disposizioni legislative che regolano i tirocini formativi e di orientamento richiamate al comma 1.
5. Al tirocinio/attività formativa professionalizzante vengono attribuiti un numero di crediti almeno pari al minimo previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

TITOLO V – PROVA FINALE

Art. 26 – Esame finale dei Corsi di Studio e commissioni

Per l'ammissione alla prova finale occorre aver conseguito tutti i crediti previsti dal Regolamento Didattico del corso di studio per le attività formative diverse dalla prova finale ed essere in regola con il versamento delle tasse e contributi dovuti per tutti gli anni di iscrizione presso l'Università.

Nel caso in cui la tesi/elaborato finale, di presentazione alla Commissione d'esame e l'eventuale lingua europea sia redatta in lingua europea diversa da quella italiana la stessa deve essere comprensiva di un abstract in lingua italiana.

Per i requisiti e le modalità per l'ammissione si rinvia all'art. 28 del Regolamento Studentesse e Studenti.

Art. 27 – Esame finale dei Corsi di Studio – modalità di svolgimento e criteri

1. Corsi di Laurea

Per poter accedere alla prova finale, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti formativi previsti dal piano di studi, ad eccezione dei CFU destinati alla prova finale, che saranno ottenuti al momento dell'esame stesso. La prova finale consiste nella presentazione di una tesi su un tema coerente con gli obiettivi della classe, sviluppato sotto la guida di un relatore, e che esprime l'approccio multidisciplinare ed integrato acquisito durante il percorso di studi. La dissertazione deve evidenziare doti di conoscenza critica e capacità di affrontare, anche con risultati originali e con buona documentazione. Per la realizzazione della tesi può essere coinvolto un docente correlatore. La Commissione per l'esame di laurea ha a disposizione un punteggio massimo di 110 punti, e l'esame si considera superato con un punteggio minimo di 66 su 110. La votazione è assegnata dalla commissione tenendo conto del curriculum dello studente e sulla base della prova finale, così come dettagliato nell'ALLEGATO F del singolo corso.

2. Corsi di Laurea professionalizzanti

Per poter accedere alla prova finale, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti formativi previsti dal piano di studi, ad eccezione dei CFU destinati alla prova finale, che saranno ottenuti al momento dell'esame stesso.

La prova finale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.

Consiste in una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito

- a) le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
- b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione coerente con gli obiettivi del CdS.

L'elaborato è sviluppato sotto la guida di un relatore. La dissertazione deve evidenziare doti di conoscenza critica e capacità di affrontare, anche con risultati originali e con buona documentazione, un aspetto clinico, sociale, scientifico o metodologico nell'ambito degli studi svolti. Per la realizzazione della tesi può essere coinvolto un docente correlatore. La Commissione per l'esame di laurea ha a disposizione un punteggio massimo di 110 punti, e l'esame si considera superato con un punteggio minimo di 66 su 110. La votazione è assegnata dalla commissione tenendo conto del curriculum dello studente e sulla base della prova finale, così come dettagliato nell'ALLEGATO F del singolo corso.

3. Corsi di Laurea Magistrali

L'esame consiste nella preparazione, sotto la guida di un Relatore, di una tesi di natura sperimentale o teorico applicativa riguardante l'approfondimento di tematiche manageriali, formative, professionali e di ricerca applicata e sua dissertazione. L'esposizione e la discussione dell'elaborato avvengono di fronte ad apposita commissione.

Per accedere alla prova finale, lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto, aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento e avere avuto una valutazione positiva in tutte le attività pratiche (laboratori, tirocini). I crediti della tesi sono acquisiti con la prova finale.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

La Commissione di laurea, per i Corsi di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie è composta di un numero che va da 7 ad 11 membri. Le Commissioni sono nominate dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

La votazione della prova finale è espressa in decimi, fino ad un massimo di 110 punti (minimo 66) ed è assegnata dalla commissione tenendo conto del curriculum dello studente e sulla base della prova finale. La lode è assegnata con decisione a maggioranza di due terzi dei commissari.

La valutazione della tesi di laurea rappresenta un accertamento complessivo delle capacità di applicare quanto appreso nei diversi insegnamenti. La prova finale richiede l'integrazione di conoscenze acquisite e la capacità di apportare nuovi sviluppi.

La votazione è assegnata dalla commissione tenendo conto del curriculum dello studente e sulla base della prova finale, così come dettagliato nell'ALLEGATO F del singolo corso.

4. Corsi di Laurea Magistrali a ciclo unico

Per poter accedere alla prova finale, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti formativi previsti dal piano di studi, ad eccezione dei CFU destinati alla prova finale, che saranno ottenuti al momento dell'esame stesso. La prova finale del Corso di Laurea in "Medicina e Chirurgia", che ha valore abilitante secondo il DM 58/2018 e successive modifiche, consiste nella presentazione di una tesi su un tema coerente con gli obiettivi della classe, sviluppato sotto la guida di un relatore, e che esprime l'approccio multidisciplinare ed integrato acquisito durante il percorso di studi. La dissertazione deve evidenziare doti di conoscenza critica e capacità di affrontare, anche con risultati originali e con buona documentazione, preferibilmente sperimentale, un problema clinico o biologico nell'ambito delle scienze biomediche. Per la realizzazione della tesi può essere coinvolto un docente correlatore. La Commissione per l'esame di laurea ha a disposizione un punteggio massimo di 110 punti, e l'esame si considera superato con un punteggio minimo di 66 su 110. La votazione è assegnata dalla commissione tenendo conto del curriculum dello studente e sulla base della prova finale, così come dettagliato nell'ALLEGATO F del singolo corso.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 29 del Regolamento Studentesse e Studenti.

TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE

Art. 28 – Programmazione dell'attività didattica di Facoltà

1. Annualmente il Consiglio di Facoltà, una volta acquisito il parere del Consiglio di Corso di studio interessato, approva il piano di studi (didattica programmata) di tutti i Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e lo pubblica sul sito della Facoltà nell'area della Didattica. Il piano di studi si applica alla coorte di studenti che si immatricola nell'a.a. di riferimento.

Art. 29 – Valutazione dell'attività didattica e dei servizi della Facoltà

1. La Facoltà sottopone a costante monitoraggio l'offerta didattica programmata ed erogata, in accordo con le competenze richiamate nell' https://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Assicurazione_qualita_1, e con le modalità organizzative definite dal Regolamento di Facoltà.
2. I risultati di tale valutazione sono sintetizzati con cadenza annuale in una relazione secondo quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. La valutazione riguarda:
 - a) i singoli insegnamenti;
 - b) i servizi offerti agli studenti dalle strutture di supporto alla didattica;e si basa su questionari compilati dagli studenti, analisi statistiche sul numero e sull'esito degli esami, giudizi dei titolari dei corsi e degli altri docenti e ricercatori impegnati nei corsi stessi, informazioni sistematiche sul rispetto dei tempi di laurea e in generale sulla corrispondenza tra previsione dell'ordinamento didattico e situazione effettiva. La valutazione tiene inoltre conto dell'esito delle discussioni in seno ai Consigli dei singoli CdS, dell'esito degli audit interni promossi dal Presidio di Qualità di Ateneo, delle relazioni della Commissione Paritetica per la Didattica e il diritto allo studio e del Nucleo di Valutazione, nonché di eventuali audit esterni condotti da Enti certificatori o da

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

- Commissioni ministeriali.
4. L'Assemblea ed il Consiglio di Facoltà, attraverso l'analisi ed il rapporto di riesame svolto dai Consigli di Corso di Studio, analizzano periodicamente l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro.
 5. L'Assemblea ed il Consiglio di Facoltà si impegnano ad omogeneizzare la raccolta di informazioni e l'elaborazione sia con i corsi di studio dell'Ateneo, in accordo con le indicazioni fornite dagli organi di governo e dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, sia con analoghe indagini di carattere nazionale ed internazionale.

PARTE SECONDA: NORME SPECIFICHE DEL CORSO DI STUDIO

TITOLO VII - CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (Classe L/SNT3 ex D.M. 270/04)

Art. 30 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento si applica alle attività didattiche del corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie Tecnico Diagnostiche - L/SNT3, attivato presso l'Università Politecnica delle Marche. Il CdL in Tecniche di Laboratorio Biomedico afferisce in maniera eguale a tutti i Dipartimenti della Facoltà di Medicina; il Dipartimento di riferimento è quello di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica.
2. Il Corso di Laurea triennale consente il conferimento della Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, abilitante alla professione sanitaria di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico. Le indicazioni su tutte le attività svolte risulteranno nel Diploma Supplement.
3. Le informazioni relative al Profilo professionale, agli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati e agli obiettivi formativi specifici sono riportati nella Scheda Unica Annuale aggiornata annualmente.
La scheda annuale è consultabile nel sito di Ateneo "Assicurazione Qualità" al seguente link https://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Assicurazione_qualita_1/Riesame_Annuale_e_Ciclico_dei_Corsi_di_Studio/Rapporti_di_Riesame_Annuale_CdS/Schede_dei_Corsi_di_Studio_SUA_e_Riesami_d_ei_Corsi_di_Studio_1
4. Questa Università garantisce parità e pari opportunità fra tutte le persone nello studio, nella ricerca e nel lavoro. Nel presente documento, l'uso del genere maschile è dovuto unicamente a esigenze di semplicità del testo.

Art. 31 – Modalità di ammissione

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. L'accesso al corso di Laurea è a numero programmato a livello nazionale ai sensi della Legge 264/1999 ed avviene mediante prova scritta (quesiti a risposta multipla).
3. Il numero degli studenti ammissibili è definito annualmente con Decreto del Ministero competente, tenendo conto del potenziale formativo dichiarato dall'Ateneo sulla base delle risorse e delle strutture didattiche e cliniche disponibili, nonché delle esigenze manifestate dalla Regione Marche e dal Ministero competente in ordine al fabbisogno di personale sanitario del profilo professionale di riferimento.
4. La prova di ammissione è predisposta dalla Facoltà ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Di norma, essa consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica.
5. La prova, oltre che selettiva, è altresì diretta a verificare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale. Agli studenti che nella prova di ammissione non abbiano fornito almeno il 20% di risposte corrette per una o più delle tre discipline di Biologia, Chimica, Fisica e Matematica, sono assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA) per ciascuna disciplina in cui la formazione sia risultata carente.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

6. Gli OFA vengono soddisfatti mediante la frequenza ai corsi di recupero allestiti dalla Facoltà, durante l'anno accademico, in modalità e-learning o con altra metodologia didattica. La mancata frequenza ad almeno il 70% delle attività di recupero pianificate comporta l'impossibilità di sostenere gli esami del Primo anno.

Art. 32 – Organizzazione didattica del corso

1. La durata normale del corso per il conseguimento della laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, è di tre anni.
2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi, il corso di laurea prevede 180 CFU complessivi, di cui 96 dedicati ad attività didattiche di base e caratterizzanti e affini, 60 di tirocinio clinico professionalizzante e 24 di attività didattiche altre, opzionali, laboratorio professionale, conoscenze linguistiche, informatiche e preparazione tesi. Tutti gli insegnamenti (corsi integrati, cui afferiscono almeno due moduli didattici, corsi monodisciplinari, laboratori e attività seminariali) sono distribuiti in semestri. Il tirocinio è svolto a partire da febbraio del I semestre del I anno, in alternanza alle attività didattiche frontali secondo schema allegato al presente Regolamento (ALLEGATO C).
3. Il Credito Formativo Universitario (CFU) è l'unità di misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa definita dall'ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio. Ad ogni CFU corrisponde un impegno complessivo richiesto allo studente di 25 ore; tutti i moduli didattici, le attività seminariali e le attività didattiche elettive prevedono 10 ore di lezione frontale, e 15 di studio individuale o studio guida. La descrizione delle attività di laboratorio e tirocinio alla quale vengono dedicate 25 ore per ogni CFU viene dettagliata nella disciplina regolamentare allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.

Art. 33 – Percorso formativo e articolazione didattica

1. Il presente Regolamento si completa con il documento predisposto annualmente in fase di attivazione del Corso di laurea con riferimento alla relativa coorte di studenti ed allegato al presente Regolamento (ALLEGATO D)
2. Nell'Allegato D sono definite per il Corso di laurea:
 - a) le attività formative proposte;
 - b) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - c) i CFU assegnati a ciascuna attività formativa;
 - d) l'anno di corso in cui è prevista l'erogazione di ciascuna attività formativa;
 - e) il periodo di erogazione (semestre o annualità);
 - f) la lingua di erogazione per ciascun insegnamento.
3. Nelle schede di insegnamento, pubblicate su <http://guida.med.univpm.it/guida.php> sono inoltre descritti: i prerequisiti, i risultati di apprendimento attesi, il programma, le modalità di insegnamento e di accertamento delle conoscenze.
4. Il Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, non prevede piani di studio a scelta dello studente. Le uniche attività formative che vengono lasciate alla libera scelta degli studenti sono le attività didattiche elettive (ADE) per l'acquisizione complessiva di 6 CFU per l'intero corso di studi. La scelta delle ADE avviene entro un ventaglio di proposte offerte annualmente dal Consiglio di Corso di studi.

Art. 34 – Riconoscimento dei crediti formativi universitari in attività extracurricolari

Alle studentesse / Agli studenti non è consentita la possibilità di chiedere il riconoscimento delle attività formative, di cui all'articolo 11 ultimo comma del presente regolamento.

Art. 35 – Obblighi di frequenza

1. Tutte le attività formative (di base, caratterizzanti, affini, integrative, elettive, professionalizzanti) attivate nel Corso di studio prevedono l'obbligo di frequenza, così come riportato all'art.18.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

2. Le attività di cui sopra prevedono l'obbligo di frequenza, per l'attività teorica pari al 65%; per l'attività professionalizzante pari al 100%. La percentuale minima di frequenza è da intendersi per singolo modulo; il mancato raggiungimento di tale frequenza comporta l'iscrizione all'anno successivo con debito di frequenza per i/moduli/o. Per gli insegnamenti per i quali è prevista l'erogazione in e-learning, il computo delle ore in modalità asincrona verrà considerato all'interno della percentuale di obbligo di frequenza
3. Potranno essere concordate con i singoli docenti eventuali modalità di recupero alla frequenza delle attività teoriche nei casi di mobilità internazionale o di gravi e giustificate motivazioni valutate ed approvate dal Consiglio di Corso di Studi.
4. Gli studenti iscritti al CdS possono svolgere attività di frequenza volontaria prevista nelle due seguenti tipologie:
 - Frequenza volontaria extra-curriculare;
 - Frequenza per preparazione tesi.
5. Per l'attivazione della frequenza volontaria sarà necessario per lo studente acquisire parere favorevole del Direttore della struttura prescelta e, limitatamente alla frequenza finalizzata alla preparazione della tesi, del relatore.
6. La frequenza volontaria non dovrà interferire con l'attività didattica programmata (lezioni, attività professionalizzante, tirocini, didattica elettiva). Lo studente dovrà accompagnare la richiesta di autorizzazione da una autodichiarazione.
7. La frequenza verrà autorizzata dal Presidente del Corso di Studi previa verifica, da parte della Segreteria studenti e Segreteria di Presidenza, della mancanza di sovrapposizione con le attività didattiche e del possesso dei 30 CFU, numero minimo di crediti necessari allo studente per beneficiare di tale attività, insieme alla certificazione di frequenza del corso di formazione sulla sicurezza.
8. Le informazioni sulla frequenza volontaria e la modulistica necessaria sono visibili sul sito della Facoltà, su Didattica – Frequenza volontaria <https://www.medicina.univpm.it/?q=frequenza-volontaria>

Art. 36 – Propedeuticità

La propedeuticità è la successione logica e temporale nell'iscrizione agli esami ed esprime l'obbligo del superamento di alcuni prima di affrontare la verifica di altri.

Le propedeuticità vengono definite annualmente nel Manifesto degli studi approvato dal Consiglio della Facoltà.

Si rimanda all'ALLEGATO E.

Art. 37 – Modalità di svolgimento della prova finale

Per la modalità di svolgimento della prova finale del corso di studio si rimanda a quanto indicato nella PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO, Titolo V – Prova finale.

L'elaborato finale dev'essere redatto in lingua italiana.

Si rimanda all'ALLEGATO F.

NORME FINALI

Il presente regolamento:

1. viene adottato in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dello Statuto dell'Università (art. 48) nonché in esecuzione del regolamento Didattico d'Ateneo (art. 8);
2. è emanato dal Rettore secondo le procedure previste dall'art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, e viene pubblicato sul sito di Ateneo e della Facoltà, nonché sul Quadro B1 della relativa Scheda SUA-CdS;
3. viene annualmente adeguato all'offerta formativa; per la sua applicazione, con riguardo a ciascun studente/studentessa, e per tutta la rispettiva carriera, il testo di riferimento è quello in vigore nell'anno accademico di prima iscrizione;
4. entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.